

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DELLO STEMMA

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 8 /2017 in vigore dal 27/04/2017

INDICE

Art. 1

Art. 2 – Lo stemma e logotipo

Art. 3 - Uso dello stemma

Art. 4 – Patrocinio e uso dello Stemma

Art. 5 – Responsabile dell'applicazione del Regolamento

Art. 6 – Rinvio dinamico

Art. 7 – Pubblicità del Regolamento

Art. 8 – Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 9 – Entrata in vigore.

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e di riproduzione dello stemma dell'Unione Montana Marosticense.

Art. 2 – Lo stemma e logotipo

L'Unione Montana ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma, così descritto: *“rappresentazione del tipico territorio del marosticense e di un monumento, stilizzato ed in chiave minimale, così da poter essere associato non solo al Castello di Marostica (comunque elemento simbolo del territorio) ma anche ad altre strutture presenti negli altri Comuni”* come da disegno allegato 1).

L'Unione ha inoltre un logotipo, che viene rappresentato sul bollo, sulla carta intestata, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi e degli uffici dell'Unione, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale dell'Unione.

Il logotipo dell'Unione è una versione attualizzata dello stemma come sopra descritta con a fianco la dicitura “Unione Montana Marosticense” e l'elenco dei Comuni aderenti all'Unione (come da disegno allegato sub 2)

Art. 3 - Uso dello stemma

1. Lo stemma è di proprietà dell'Unione ed è vietato, in via assoluta, a chiunque farne uso, salvo per quanto precisato al successivo comma.
2. L'uso dello stemma può essere confermato, in via eccezionale e previa autorizzazione del Presidente, a favore di enti, associazioni, gruppi, a condizione che questi abbiano sede e/o residenza in uno dei Comuni dell'Unione, che perseguano scopi di promozione turistica del territorio, educativi, culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Unione (secondo le modalità previste al successivo art. 4 e che rivestano interesse rilevante per la comunità).
3. Per iniziative, eventi o altre azioni rilevanti e condivise dall'Unione il Presidente può autorizzare, anche in deroga ai commi precedenti, l'utilizzo dello Stemma;

Art. 4 – Patrocinio e uso dello Stemma

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte dell'Unione delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, economico e turistico, non aventi scopo di lucro, le quali dovranno essere pubblicizzate con la dicitura: “con il patrocinio dell'Unione Montana Marosticense” e con la corretta riproduzione dello stemma dell'Unione.
2. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o a interventi di supporto organizzativo o logistico, salvo che sia diversamente specificato.
3. Le richieste di patrocinio, indirizzate in forma scritta al Presidente, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
4. Le domande di patrocinio sono trasmesse, di norma, almeno entro venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La richiesta viene istruita dall'Ufficio competente e la relativa

proposta di concessione sottoposta all'approvazione del Presidente dell'Unione. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

Art. 5 – Responsabile dell'applicazione del Regolamento

L'Ufficio di Segreteria è indicato di dare esecuzione alle previsioni normative del presente Regolamento.

Art. 6 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali.
2. In tali casi, in attesa della modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 7 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualunque momento e pubblicata sul sito istituzione dell'ente.

Art. 8 – Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le norme nazionali, in particolare la Legge 5 febbraio 1998, n. 22 e il DPR 7 aprile 2000, n. 121;
- b) le norme regionali;
- c) lo statuto dell'Unione.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato 1) – STEMMMA DELL'UNIONE MONTANA



Allegato 2) – LOGOTIPO DELL'UNIONE MONTANA



UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
Marostica Mason Vic.no Molvena Pianezze

Sede legale via IV Novembre, 10 – 36063 MAROSTICA (Vicenza)
c. f. 91043780245 – p.i. 03974990248
unionemontana.marosticense.vi@pecveneto.it